



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trapani

In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Antonino Marra ha pronunciato, a seguito di deposito del dispositivo in data 10/06/2021, la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 17 /2020 R.G. promossa

da

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BACO DA SETA
(C.F.97230440824), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROMEO CARMELO e LO FARO LAURA CONCETTA, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico

-ricorrente-

contro

INPS (c.f.80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO ,
elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28, TRAPANI

-resistente-

OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro.

CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 83 comma 7 ,
lett.h) del d.L. 18/2020 , da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BACO DA SETA , con ricorso depositato in data 8/01/2020, ha evocato in giudizio l'INPS, chiedendo accertamento negativo del credito di euro 16.439,42, premettendo di avere ricevuto da parte dell'Istituto resistente a partire dal 25/10/2019, plurime comunicazioni di irregolarità contributiva, per crediti non dovuti; l'Istituto, in fase stragiudiziale, aveva chiarito che "Il debito contributo scaturisce dall'accertamento dell'uso dell'istituto dell'accollo tributario di crediti non utilizzabili, tramite il quale l'Associazione Baco da Seta ha assolto al suo obbligo contributivo per i periodi da 06.2016 a 05.2018. Per quanto indicato risultano debiti contributivi per la posizione INPS 8208785806 di Euro 122.533,46 pari alla somma totale indebitamente compensata con crediti del terzo



accollante, ed ulteriore debito contributivo pari ad Euro 16.511.83 per recupero benefici contributivi non riconosciuti e, per la posizione INPS 5528309790 ulteriore debito contributivo pari ad Euro 1.216,00”.

L’INPS, costituendosi in giudizio, contestava l’assunto attoreo, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo l’inesatto adempimento delle obbligazioni contributive che scaturivano dalle dichiarazioni (flussi emens) che la stessa associazione aveva presentato; l’INPS precisava inoltre in punto di fatto, che l’associazione Baco da Seta, nell’effettuare i versamenti mensili di quanto dovuto per imposte tasse e contributi, nel modulo F24 unificato aveva utilizzato in compensazione dei crediti di natura tributaria. Il credito fiscale così utilizzato aveva portato il modulo F24 a saldo ZERO, cioè l’Associazione non aveva versato i contributi (pur dichiarati come dovuti all’INPS), indicati nello stesso F24 attraverso il meccanismo della compensazione orizzontale tra poste contributive [passive] e tributarie [attive].

Tuttavia, ad avviso dell’Istituto tale compensazione era illegittima in quanto difettava in capo alla ricorrente la titolarità del credito, evincibile chiaramente da quanto indicato nei modelli f24, dove risultava appunto un secondo codice fiscale accanto a quello dell’Associazione Baco da Seta, presentatrice dell’F24; si trattava invero del codice fiscale del titolare di credito tributario utilizzato per compensare il debito dell’associazione verso l’INPS.

Concludeva l’INPS deducendo che tutti i contributi che la stessa associazione Baco da Seta indicava come dovuti nei singoli F24, per il periodo giugno 2016 maggio 2018, per un totale di € 122.533,46 e che nei medesimi F24 non risultano concretamente versati, costituiscono inadempienza di cui la ricorrente era a conoscenza ed aveva ricevuto invito alla regolarizzazione.

La causa veniva istruita con produzione di documenti.

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

Nel procedimenti aventi ad oggetto accertamento negativo, ossia quelli in cui si chiede una pronuncia che accerti la non debenza di quanto preteso dagli Istituti previdenziali con i propri verbali di accertamento, la giurisprudenza ha ribadito il principio per cui l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; è l’istituto previdenziale dunque a dover dimostrare i fatti



costitutivi del proprio credito, ancorché sia stato convenuto proprio in un giudizio di accertamento negativo (si veda Cassazione 14965 del 6 settembre 2012).

L'INPS, ha precisato che trattasi di crediti contributivi discendenti dalle stesse denunce mensili inoltrate dal datore di lavoro (all 1), tale fatto non è peraltro contestato; risulta poi documentato dall'INPS che la parte ricorrente ha essa stessa ammesso la debenza dei contributi ancora pretesi dall'Istituto mediante esposizione nei modelli f24 nella sezione importi dovuti, con evidente natura confessoria afferente quindi sia la fase c.d. dichiarativa che quella della riscossione.

Pertanto, tenuto conto della distribuzione dell'onere probatorio, una volta accertata la sussistenza del credito dell'INPS, grava sulla parte debitrice provarne il pagamento.

Nel caso di specie, si discute dell'efficacia liberatoria delle operata compensazione da parte della ricorrente e ad avviso del decidente la stessa è inidonea ad estinguere l'obbligazione contributiva, in quanto:

premesso che la compensazione dei crediti prevede due modalità operative: la prima, detta "verticale", che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta; la seconda è detta "orizzontale", introdotta con l'art. 17, D.Lgs. 241/1997, che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL).

I crediti, risultanti da dichiarazioni e denunce periodiche, possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi, oppure in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta.

Nel caso in esame, la fattispecie estintiva orizzontale non può dirsi perfezionata per carenza in capo alla ricorrente della titolarità del credito (pacificamente in capo ad altro soggetto), ed inoltre non è stato neppure allegato e provato alcun negozio di cessione idoneo ad incidere sotto il profilo soggettivo in termini favorevoli per la ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto avendo l'INPS provato la sussistenza del credito contribuito non ancora adempiuto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani in persona del Giudice del Lavoro dott. Antonino Marra , definitivamente pronunciando, così dispone:



1. rigetta il ricorso
 2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa;
- visto l'art. 429 c.p.c. indica il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Trapani, 10/06/2021

Il Giudice del Lavoro

Antonino Marra

